

**STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI  
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA  
(aggiornato alla seduta consiliare del 23.05.2023)**

Art.1

**Istituzione**

Con deliberazione del 02.04.2019 è istituita dall'Ordine degli Avvocati di Latina (di seguito indicato come "COA"), la Consulta dei Giovani, di seguito indicata come "Consulta".

Art.2

**Autonomia**

La Consulta è gestita dai suoi stessi membri ed organi, attraverso i quali persegue le proprie finalità. Nel suo rapporto con il COA, la Consulta svolge funzioni consultive, di studio, di proposta e di osservazione, collaborando nei processi decisionali dello stesso relativamente alle problematiche dei giovani Avvocati, Avvocati stabiliti e Praticanti del Foro di Latina.

Art.3

**Obiettivi**

La Consulta ha lo scopo di promuovere l'ingresso dei giovani professionisti nel mondo dell'Avvocatura.

In particolare si propone di:

- 1) essere strumento di conoscenza per l'individuazione delle problematiche dei giovani professionisti da rappresentare al COA;
- 2) segnalare al COA proposte, intese a contribuire alla soluzione delle problematiche dell'amministrazione della Giustizia in generale e dei giovani professionisti in particolare;
- 3) favorire la costituzione di studi associati e/o collaborazioni professionali, promuovendo ogni iniziativa affinché i giovani possano svolgere l'attività professionale nel modo più elevato e più rispondente alle esigenze della società moderna;
- 4) monitorare bandi ed offerte di lavoro, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, rivolte a giovani Avvocati e/o praticanti, nonché all'intera categoria;
- 5) collaborare con il COA per promuovere e realizzare progetti ed iniziative a favore dei giovani professionisti;
- 6) fornire strumenti di orientamento dei giovani professionisti alle specializzazioni, in considerazione delle loro attitudini, nonché strumenti di formazione in ambito giuridico, deontologico, previdenziale e fiscale ai fini dell'avvio del percorso professionale;
- 7) collaborare con la Fondazione dell'Avvocatura Pontina "Michele Pierro" per organizzare dibattiti, ricerche, conferenze e convegni dedicati ai giovani professionisti;
- 8) intraprendere iniziative tese ad informare i giovani professionisti del sistema in cui sono inseriti, al fine di formare la futura classe dirigente dell'Avvocatura pontina;
- 9) monitorare le iniziative di enti e associazioni, nazionali ed internazionali, operanti nel campo della ricerca giuridica ed economica, della tutela dei diritti umani e dell'ambiente;
- 10) promuovere e realizzare manifestazioni di intrattenimento ludico e sportivo nel senso più ampio, al fine di stimolare l'aggregazione e lo spirito di colleganza tra giovani professionisti.

Art.4

**Adesione**

L'adesione alla Consulta è gratuita.

Possono aderire alla Consulta tutti gli Avvocati, Avvocati stabiliti, Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, Praticanti semplici che abbiano già conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza del Foro di Latina, di età compresa entro i 40 anni, che siano in regola con gli obblighi formativi, che non siano morosi nel pagamento della quota di iscrizione all'albo degli Avvocati, o registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, o registro dei Praticanti semplici e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento.

L'adesione viene formalizzata mediante il deposito, anche a mezzo pec, del modulo reperibile sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

I requisiti sono attestati con le modalità dell'autocertificazione; il mancato possesso dei requisiti determina l'esclusione dalla Consulta.

Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere, oltre che al momento dell'adesione, in occasione del rinnovo del Direttivo.

## Art.5

### **Organi**

Sono organi della consulta l'Assemblea, il Consiglio Direttivo (di seguito, il "Direttivo"), il Presidente e il Segretario.

L'Assemblea:

- si compone di tutti gli iscritti alla Consulta;
- delibera il programma generale delle attività della Consulta;
- elegge ogni due anni al proprio interno i membri del Direttivo, con votazione a scrutinio segreto; il diritto di elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Consulta; si possono esprimere sino a 5 preferenze, di cui, nell'ipotesi in cui venga espresso il numero massimo di preferenze, almeno 2 per il genere meno rappresentato; in ogni caso, non può essere espresso in favore di candidati dello stesso genere un numero di preferenze superiore a 3;
- si riunisce con cadenza trimestrale, salve ulteriori convocazioni da parte del Direttivo.

Il Direttivo:

- si compone di 7 membri, eletti dall'Assemblea; risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di preferenze;
- si compone in ogni caso di n. 4 Avvocati, di n. 2 Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, di n.1 Praticante che abbia già conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza e cosicché, una volta raggiunta tale soglia per una delle due categorie, risulta/risultano eletto/i il/i candidato/i dell'altra categoria con maggior numero di voti;
- dura in carica due anni e persegue la realizzazione del programma delle attività, deliberato dall'Assemblea;
- si riunisce con cadenza mensile, salve ulteriori convocazioni da parte del Presidente.
- si occupa:
- della gestione degli iscritti alla Consulta;
- delle comunicazioni agli iscritti alla Consulta;
- delle formalità necessarie per le riunioni del Direttivo e dell'Assemblea;
- della verifica, esistenza e persistenza dei requisiti degli iscritti alla Consulta.

Il Presidente e il Segretario della Consulta vengono nominati dal COA tra i componenti del Direttivo.

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede Assemblea e Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Direttivo.

Il Presidente del COA convoca il Direttivo dinanzi al COA, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 del presente statuto, almeno una volta l'anno o con cadenza inferiore, se richiesto dal Presidente della Consulta.

Art.6

**Disposizioni finali**

Il presente Statuto viene approvato dal COA. Eventuali modifiche possono essere apportate dal COA, sentita la Consulta.

Per quanto non previsto dallo Statuto, si rinvia alle norme vigenti.

Art. 7.

**Modalità di convocazione dell'assemblea elettorale**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Coa almeno 5 gg prima delle elezioni e la commissione elettorale è formata dal Presidente e Segretario più due consiglieri del Coa designati dal Presidente.

Per le successive elezioni del direttivo provvederà il Presidente della Consulta, se non presenta nuova candidatura, ovvero il membro del Direttivo più anziano che non sia candidato, previa composizione della commissione elettorale composta da Presidente, Segretario + 2 membri della Consulta designati dal Presidente (ove non abbiano presentato nuova candidatura).

Le candidature possono essere presentate fino allo svolgimento delle formalità di apertura dell'assemblea elettiva.